

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2001

**che modifica la decisione 2001/263/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili in tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'afta epizootica***[notificata con il numero C(2001) 1116]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/317/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE <sup>(3)</sup>, 2001/208/CE <sup>(4)</sup>, 2001/223/CE <sup>(5)</sup> e 2001/234/CE <sup>(6)</sup>, recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.
- (2) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
- (3) Tutti gli Stati membri hanno introdotto le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili previste nella decisione 2001/263/CE <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/302/CE <sup>(8)</sup>.
- (4) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno attenuare ulteriormente le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.

(5) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 19 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 2001/263/CE della Commissione sono aggiunti il secondo e il terzo trattino seguenti:

- «— tramite un centro di raccolta riconosciuto a un'azienda di destinazione a fini d'ingrasso, tranne per i bovini e i suini da ingrasso che possono essere spediti dal centro di raccolta a non più di sei aziende di destinazione, su autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione, oppure
- a un punto di raccolta in cui sono raggruppate mandrie o greggi per la transumanza verso pascoli designati, su autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.

<sup>(6)</sup> GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.

<sup>(7)</sup> GU L 93 del 3.4.2001, pag. 59.

<sup>(8)</sup> GU L 104 del 13.4.2001, pag. 1.